

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ENTE EDUCATIVO PRINCIPESSA CRISTINA DI BELGIOIOSO - ETS"**

Art. 1 – Origini, denominazione, sede, durata

1. L'Ente originariamente denominato "Asilo Infantile Principessa Cristina di Belgioioso" con sede in Locate Triulzi, ebbe origine nel 1909. Fu fondato dagli eredi della Principessa Cristina di Belgioioso, e precisamente dal senatore Ludovico Trotti Bentivoglio.

Il riconoscimento di "Ente Morale" è avvenuto con Regio Decreto del 16 settembre 1909, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1909.

Con delibera n. 12647 dell'11 settembre 1991 della Giunta Regionale della Lombardia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 18 novembre 1991, n. 47, l'Ente ottenne la depubblicizzazione ed il conseguente riconoscimento quale persona giuridica di diritto privato come Ente Asilo Infantile "Principessa Cristina di Belgioioso", e fu iscritto al Registro delle Persone Giuridiche Private.

2. Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, con la seguente denominazione:

"ENTE EDUCATIVO PRINCIPESSA CRISTINA DI BELGIOIOSO - ETS".

La locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" può essere utilizzato ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'Ente ha sede in Locate Triulzi, via Croce Rossa n. 9 e ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo ed attività di interesse generale svolta

1. L'Associazione è un Ente educativo di ispirazione cristiana, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. a), d), i) l) e u) del Codice del Terzo Settore:

a) attività di educazione e istruzione, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria, e tutti i servizi educativi e didattici connessi, comprese le sezioni primavera (art. 5, lett. d, del Codice del Terzo Settore);

b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, contribuendo allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (art. 5, lett. a e d, del Codice del Terzo Settore);

- c) interventi e progetti socioassistenziali e socio educativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni con disabilità o bisogni educativi speciali e iniziative extrascolastiche per contrastare la povertà educativa (art. 5, lett. a e l, del Codice del Terzo Settore);
 - d) interventi e progetti sociali a sostegno della genitorialità e delle famiglie con minori zero-sei anni (art. 5, lett. a, del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dei principi pedagogici ed educativi connessi all'attività dell'Ente e alle scuole paritarie di ispirazione cristiana (art. 5, lett. d e i, del Codice del Terzo Settore);
 - f) erogazione a famiglie con minori zero-sei anni svantaggiati di provvidenze economiche mirate a concorrere, ovvero a sostenere integralmente, i costi, le rette e le spese per l'accesso e la frequenza alla scuola e ai servizi dell'Ente (art. 5, lett. u, del Codice del Terzo Settore); le modalità d'intervento, l'entità delle provvidenze erogate, i limiti reddituali per poter accedere al beneficio, e la quota massima del patrimonio utilizzabile a tali scopi, sono tutti determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione al termine dell'anno scolastico per l'anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di confermare la delibera dell'anno precedente.
2. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.
 3. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
 4. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 3- Attività diverse

1. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale previsto dal citato art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente comma 1, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore

Art. 4 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. L'Ente svolge l'attività educativa e didattica di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d) ed e) dello Statuto, l'associazione può partecipare a co-programmazioni e co-progettazioni, anche nella forma dell'accreditamento, di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni.

3. Per lo svolgimento dei servizi socioeducativi e sociali di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto l'associazione potrà partecipare, dopo ottenimento della previa autorizzazione al funzionamento, alle forme di accreditamento e relative convenzioni, previste dalla normativa nazionale e regionale di settore.

4. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 5 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili risultanti dallo Stato patrimoniale alla data dell'approvazione del presente Statuto. Il patrimonio potrà essere accresciuto:

- dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio,

2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente utilizzerà:

- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- quote associative;
- quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 2, comma 1;

- corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie;
- contributi riconosciuti dalle Amministrazione pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;
- erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa nel rispetto dei limiti di non commercialità stabiliti dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

3. Il patrimonio e le risorse economiche di cui al comma 2 sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di Controllo, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, nonché il revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, dei quali:

- cinque membri nominati dall'assemblea degli associati, scelti tra gli associati e curando che, laddove possibile, tra i membri eletti sia compreso un discendente del casato Trotti-Bentivoglio, se associato;
- un membro nominato dalla Parrocchia di Locate di Triulzi;
- un membro nominato dall'Amministrazione Comunale di Locate Triulzi.

2. Le nomine di competenza della Parrocchia di Locate di Triulzi e dell'Amministrazione Comunale di Locate Triulzi si configurano come mere designazioni e non si configurano quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte degli enti che procedono alla nomina sull'operato del designato.

3. La durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari ad anni 4 dalla data di insediamento. I membri possono essere riconfermati.

Se durante il quadriennio vengono a mancare, per qualsiasi causa uno, o più membri del Consiglio di Amministrazione, il soggetto che li ha nominati o l'assemblea che li ha eletti provvederà alla loro sostituzione a norma del presente articolo. I nuovi membri eletti o nominati restano in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.

3. Le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art. 8 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere ai soggetti interessati la designazione dei membri di propria competenza al fine di procedere al rinnovo delle cariche.

Art. 9 - Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e conflitto di interessi

1. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c. Non possono far parte del Consiglio coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, nonché i dipendenti dell'Ente.

2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5. In caso di decadenza o dimissioni, Il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi statutari. In particolare, il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti:

- predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- predispone la programmazione dell'attività dell'Ente, accompagnata dal bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, e ne verifica l'attuazione;
- delibera il regolamento interno e del personale nonché quello della scuola dell'infanzia e dei servizi attivati;

- assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni del CCNL di categoria e nel rispetto delle normative vigenti, nonché conferisce e revoca gli incarichi di collaborazione;
- conferisce gli incarichi direttivi o di coordinamento della Scuola e degli altri servizi socioeducativi e socioassistenziali;
- delibera le convenzioni con gli enti pubblici o privati;
- delibera i contratti di locazione e di fornitura;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola nonché le quote, tariffe, contributi per gli altri servizi;
- delibera la quota associativa;
- individua i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto
- individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;
- delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso, inviato anche in via telematica con riscontro di ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora in cui si terrà l'adunanza, recapitato almeno cinque giorni prima di quello stabilito; in caso d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima.
2. La convocazione può avvenire ad opera del Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri.
3. . Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio preventivo, per predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per definire il programma di attività per l'anno sociale successivo.

Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe.
2. Gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le schede bianche o nulle si calcolano nel numero dei votanti.

3. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone.

Art- 13 – Il Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa il Presidente.

2. Il Presidente rappresenta l'Ente legalmente, presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l'Ente e provvede all'esecuzione delle delibere di tali organi.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Ente sia nei confronti degli associati che di terzi.

4. Egli può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad un altro consigliere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ed in mancanza di delega, le relative funzioni sono assunte dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di contemporanea nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14 – Gli Associati

1. Può diventare associato qualunque persona che, con domanda scritta inviata al Presidente, dichiara e si impegna ad aderire alle finalità dell'Ente e ai suoi obiettivi educativi, favorendone l'attuazione con il proprio sostegno morale ed economico, e a versare la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda di ammissione è accolta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

4. L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.

Art. 15 – Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa dell'Ente;
- ad esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a presentare istanze, ordini del giorno, richieste di delibere ai vari organi associativi competenti;

- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Ente e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività.

Art. 16 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali o non versa la quota associativa, può essere escluso su proposta del Consiglio di Amministrazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La proposta di esclusione del Consiglio di Amministrazione, prima della sua sottoposizione al voto assembleare, dovrà essere comunicata all'associato interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.

3. L'associato può sempre recedere comunicando la sua dichiarazione scritta al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso, dalla quale ha effetto. Coloro che recedono non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 17 – Attribuzione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il programma di attività con il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente, la sua trasformazione, fusione o scissione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza nonché su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione

Art. 18 – Convocazione dell'Assemblea

1. All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità per la delibera delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
3. L'Assemblea degli associati è convocata con avviso firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la riunione, recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza sarà valida la convocazione consegnata entro le 24 ore dalla data stabilita.

Art. 19 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro associato. Ciascun associato potrà ricevere una sola delega.
3. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità,
4. L'intervento all'assemblea degli associati può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché:
 - sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;
 - sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano.

Art. 20– Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Per le modifiche dello Statuto nonché per la trasformazione, scissione e fusione dell'Ente, è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per la deliberazione dello scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto. Quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti le persone.
6. Gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le schede bianche e quelle nulle rientrano nel numero dei votanti.
7. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

Art. 21 – Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e potrà avere composizione monocratica o collegiale, secondo la delibera dell'assemblea.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
 - vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Il Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario.
2. Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, tiene la contabilità ed i libri associativi, compila il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dall'Organo di Amministrazione, conserva tutti i documenti dell'Ente e riferisce in merito alla gestione economica dell'Ente stesso.
3. Al Segretario potrà essere corrisposto un compenso, nei limiti di legge.

Art. 23 – Volontari

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Per quanto riguarda il personale docente, l'Ente può avvalersi, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
3. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sulle tipologie di spese e le attività del volontariato per la quale è ammesso il rimborso a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle condizioni e nei limiti fissati dall'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

7. L'Ente, se si avvale di volontari, provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 24 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.
3. I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro l'Ente ne dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio.

Art. 25 – Esercizio Sociale e Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, secondo i modelli definiti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Nel caso in cui i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio di esercizio è redatto nella forma di rendiconto di cassa.
3. Il Bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che l'Ente ha ottenuto l'iscrizione.
6. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o

corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

7. L'Ente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla redazione del bilancio sociale anche in assenza delle condizioni e requisiti di obbligatorietà previsti dal citato art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Art. 26 - Libri sociali

1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. I libri sociali di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario di cui all'art. 22, che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall'Assemblea degli con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

3. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore che operano in sintonia con i principi ispiratori dell'Ente, individuati dall'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

4. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.

Art. 28 – Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, e in ispecie al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e al Codice civile, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: CARLO CREMASCOLI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.